

BGE 38 II 266

Bundesgericht (BGE), 1912-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_38_II_266

FR: ATF 38 II 266

IT: DTF 38 II 266

Volltext

266 A. Oberste Zivilierichtsinstanz. - I. Materiellrechtliche Entscheidung. - la revoca del sequestro. Ora, l'immobilizzazione di un capi- tale di ca. fr. 10 245 investito, a quanto si afferma, nella 1 a spedizione, per una durata di 25 giorni, rappresenta tu'to al pHl un interesse di fr. 42. E quanto alle spese di trasferta, esse sembrano sufficientemente indennizzate colla meta dell'importo preteso, ossia con fr. 100. A questa sola cifra deve ridursi l'indennizzo da rifondere dallo Stato ; ü Tn'bu nale federale PH)UUIICia : 10 L'appello adesivo e l'espinto per titolo di irrievevibilita. 20 L'appello principale dell'attore e ammesso e la sentenza dell'istanza cantonale modifieata nel senso ehe 10 Stato e tenuto ad indennizzare aU'attore una SOlllma di fr. 142, res- pinta ogni pretesa maggiore. 9. Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. - Propriet8 litteraire et artistique. 42. Sentenza a5 maggio 191a delta I" sezione civile nella causa Ditta. Giaeomo Agnelli, attrice, contro Ditta Elia. ed Emilio Colombi e Ci, convenuta. PI agio in materia di libri d'insegnamento (Convenzione interna- ziollale di Bel'na 9 ottobl'e '1886 e Legge federale 23 aprile 1883). Iscl'izione in ItaUa non necessal'ia per la protezione dei dil'itti di autore in Svizzera. Pl'e::c1'izione dell'azione in base aU'a1't. 17 l'elativa ad opere scolastiche: Quali libl'i d'insegnamento si tlevono ritene1'e come taU' ! Il Tribunale di Appello deI Cantoue Ticino eonfermava con sentenza 20 marzoj23 dieembre 1911 il giudizio 29 aprile 1910 deI Tribunale civile distrettuale di Bellinzona-Riviera ehe pronunciava : « La petizione di causa e aeolta nel senso ehe la » Ditta Elia ed Emilio Colombi e Ci e eondannata a pagare " aHa Ditta Agneili Ia somma lli fr. 9000 oltre gli interessi » al 5 11 i ,) dal 23 g"iugno 1904 ;1 titolo di risareimento danni. ., 9. Urheberrecht an Werken der literatur und KULLst. 1\0 t~. :!ti'i Da questo giudizio appellavasi Ia Ditta eonvenuta al Tri- bunale federale con atto 2 gennaio 1912, conehiudeudo aHa . . . riforma deI giudizio eantonale nel senso della non ammlSSStOne della petizione Agnelli, subordinatamente a ehe Ia domanda di risareimento danni fosse ammessa nella somma limitata di fr. 1000. Queste eonelusioni venivano mantenute dal rapp'l'esutante della eonvenuta agli odierni dibattimentL nel mentre il rap- presentante dell'attrice domandava la conferma puru !' sem- plke deI giudizio appellato. Considerando in l"atto : A. - La Ditta Agnelli ha rilevato l'azienda editoriale Ca- millo Speirani in Torino, dalla quale erano stati aequisiti di diritti d'autore sulle opere deI Prof. G. B. Cipani. ; ,,1 CeS- sione dell'azienda aU'istante avvenne mediante atto notarile 20 marzo 1897. Aneor prima di tale eessione, l'editore ~pei- rani autorizzava Ia Ditta Eredi Colombi in Bellinzona (il 50ttobre 1894) a pubblicare, plasmandola per i bisogni delle seuole nel Cantone Ticino, un'edizione esclusiva deil'opel'll. deI Cipani « Il Sandrino ", lihro di lettura per le seuole ele- llentari deI Regllo, suddiviso in 5 volumi. L'autorizzazione avveniva per il periodo di 8 anni, mediante un compello (leI 9°10 sul prezzo di vendita per i primi 5000 ese~plal'i e d.el 100/0 oltre le prime cinque lllila copie. Nel relativo acconto veniva stabilito ehe il frontispizio, portante Ia firma deI eOll- eessionante, dovesse venire stampato e fornito dallo Speirani a titolo di controllo. Sulle basi di questo aeordo velliva pub- blicata dalla

Ditta Colombi, con la collaborazione dell'avvocato Bertoni una edizione in 4: volumi del Sandrino adattata ai bisogni delle scuole ticinesi. Alcuni anni dopo, nel 1900 e nel 1901 la Ditta Colombi stampava un nuovo «libro di lettura per le scuole ticinesi», compilato dal Prof. Francesco Gianini di cui veniva annotata sul frontispizio la proprietà letteraria. Il nuovo libro di lettura di dimensioni e il secondo volume anche di formato essenzialmente maggiori del Saldrino veniva diviso in due soli volumi, nei quali venivano illustrati e riprodotti testualmente a pagine differenti diversi brani del 268 A. Oberste Zivilgerichtsinanz. - J. Materiellrechtliche Entscheidungen. Sandrino Cipani, in tutto righe 1291, 0 37 pagine a 35 righe ciascuna, senza altra indicazione di fonte (tranne a pag. 151 del 20 volume) di quella che appare nelle prefazioni e che dichiarano, nel 10 volume: «Ho trovato eccellenti materiali» nelle prime parti del «Sandrino»; ho consultato e spogliato nei migliori libri di lettura recentemente approvati in Italia da una speciale Commissione di periti, radunata a Roma; ho esaminati i manuali adottati nelle scuole della Svizzera romanda e nei cantoni di Zurigo e Basilea, e, per quanto mi fu possibile, ne ho seguito i metodi» (pag. X). - Dei Sandrino Cipani edel Sandrino ticinese (Cipani-Bertoni) viene inoltre fatta menzione alla pag. IV dell'introduzione, di cui vengono segnalati i buoni servizi resi, indicando però la necessità di una riforma sotto diversi punti di vista. - E nel 2° volume: «Le pregiate opere di Cipani e Bertoni, già favorevolmente conosciute ed usate nelle scuole ticinesi, del Pelissier, dell'Alge, del Gobat edel De-Amicis mi fornirono eccellenti materiali e mi additarono la via da tenere nella compilazione del nuovo testo E insomma un libro tutto ticinese, nel quale la varietà, l'attualità, l'interesse degli argomenti non escludono quella unità necessaria per rendere facile e proficua la lettura a tutti, ma specialmente ai giovani». Il nuovo libro di lettura otteneva l'approvazione del Dipartimento cantonale della Pubblica Educazione e veniva introdotto nelle scuole come libro di testo. Di buon numero degli esercizi e degli articoli scientifici e letterari ivi contenuti viene indicato specificamente il nome dell'autore; solo di alcuni no, fra i quali di quelli tolti dal libro di proprietà dell'attrice «il Sandrino». Solo a pag. 151 del volume 20 e detto, in testa di alcuni articoli sui «Tre regni della natura», fra parentesi: «Lecture riportate in parte dal Sandrino di Cipani e Bertoni e dalle opere dei Figuiet». La compilazione, la stampa e la vendita avvenivano senza preventiva convenzione colla Ditta Agnelli. Accortasi questa della riproduzione, scriveva in data 30 giugno 1903 alla Ditta Colombi: «Da parecchio tempo abbiamo avuto occasione di notare, 9. Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. N° 4!. 269» non senza nostra grave sorpresa, la diminuzione sempre crescente nella vendita delle operette dei Cipani, Sandrino ecc. Messieri sulle tracce per renderci ragione di tale inaspettata diminuzione, abbiamo potuto osservare e controllare che nei due volumi Libro di lettura di Francesco Gianini - corso obbligatorio per tutte le scuole ticinesi - da voi editi, e stato fatto larghissimo uso, proprio a piene mani, dei suddetti libretti del Cipani, senza avere chiesto prima la nostra autorizzazione, e che eventualmente potevamo anche rifiutare. In ogni modo, voi non avete certamente bisogno che vi rammentiamo quali sono i diritti che accompagnano la proprietà letteraria: ecc. Affine quindi noi possiamo fare un conto esatto delle percentuali che ci pervengono per le numerose pagine riprodotte da opere di nostra edizione e proprietà, vi preghiamo di saperci dire, con la massima e più scrupolosa esattezza e con la maggiore sollecitudine, il numero delle copie tanto del primo come del secondo volume del Libro di lettura dei Gianini da voi tirate e messe in commercio, dal giorno della sua pubblicazione a tutt'oggi» A questa richiesta non sembra aver aderito la Ditta Colombi. E perciò che con petizione 23 giugno 1904 la Ditta

istante azionava la convenuta in pagamento di fr. 30 000, quale indennizzo per diritti di autore violati dalla stessa colla illecita riproduzione di molti brani tolti dalle opere del Cipani, oltre agli interessi dalla data della petizione di causa. Dentin- eiata la causa al Prof. Gianini, la Ditta convenuta rispondeva obbiettando : Doversi in prima linea negare aHa Ditta attrice il diritto di azionare la convenuta, non emergendo in causa che i diritti di autore sulle opere del Prof. Cipani, passati a Camillo Speirani, siano stati da essa acquisiti. Il contratto 20 marzo 1897 essere stato prodotto tardivamente. Subordi- natamente, non avere la Ditta Agnelli adempiuto alle preseri- zioni di legge necessarie per la protezione dei diritti d'au- tore. La registrazione del contratto 20 marzo 1897 non 270 A. Oberste Zivilgerichtsdstanz. - I. I. \fateriellrechtliche Entscheidungen. essere stata domandata ehe nel 1900 e 1901, in epoea po- steriore all'edizione dei libri Gianini. L'azione non essere stata intentata ehe il 25 giugno 1904 e quindi evidentemente p.iiI di un ,~nno dopo ehe la contraffazione era giunta a eogni- ZIOne dellstante. Non esistere del resto nessuna lesione di di- it- i d'autore. La Ditta convenuta essere semplicemente edltnee dellibro Gianini; non avere avuto nessuna ingerenza nella compilazione; non sapere quali pratiehe abbia fatto il Gianini; non aver fafto ehe stampare il libro e non aver ri- prodotto intenzionalmente opere letterarie altrui; illoltre l'indieazione delle fonti avvenuta in prefazione ed a pag. -151 del second.o volume essere sufficiente per gli effetti di legge; la nproduzIOne essere inoltre avvenuta dal Sandrino Cipani- Bertoni, per il quale la Ditta Colombi ha acquisito per 8 anni il diritto di edizione, non di l'ettamente dal Sandrino del Cipani; una violazione dei diritti di auto l'e essere fillal- mente esclusa anche dalla natu l'a del lib l'o pubblicato; trat., tarsi di un'antologia ad uso insegnamento per la quale la legge 23 aprile 1883 permette la riproduzione di estratti; eheee ne sia, non esistere nessun elemento di danllo; i li- bri del Cipani non essere mai stati autorizzati nelle scuole ticinesi ; la tariffa di riproduzione sulla quale si basa la Ditta istante non aver valore in ogni easo ehe per gli autori italiani e non essere confermata ne da legge, ne da consuetudine. B. - Statuendo nella causa, l'istanza superiore cantonale giudicava come ai dispositivi piu sopra riprodotti, osser- vammo : In base alla legge 23 apriie 1883, la proprieta letteniria consistere nel diritto esclusivo di riproduzione delle opere di letteratura. Viola il diritto di autore ed incorre nella respon- sabilita civile epenale chiunque scientemente 0 per negli- genza grave riproduce illecitamente un'opera letteraria 0 mette in vendita un'opera contraffatta. Nonsoltanto adunque l'autore ehe raccoglie illecitamente brani per eomporre un libro, ma anche l'editore ehe 10 st8mpa, il libraio che 10 vende e 10 diflonde nel pubblico. L'editore ehe non voglia ineorrere in questa responsabilita. deve assiecurarsi ehe sull'opera che 9. Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. No 42. 271 egli riproduce non esiste aleun diritto di terzi. L'omissione di questo esame costituisce una negligenza grave per l'edi- tore; tanto piu grave se co me nel fattispecie risulta dalla stessa prefazione del libro che l'inearieo della compilazione fu dato dall'editore medesimo. La legge svizzera protegge l'auto l'e ed i suoi suecessori in diritto, ma contiene una restrizione in quanto non eonsidera come una violazione dei diritto d'autore la riproduzione di estratti 0 di brani intieri di lavori letterari 0 scientifici in raecolte per le seuole, pureM ne siano indieate le fonti. IUa per tale indicazione non basta una menzione generica di aver tenuto ealcolo dei migliori l l etodi ed in particolare degli au- tori specialmente indieati. La raceolta, per essere lecita, non deve apparire COll le un lavoro d'insieme; non deve essere presentata COll le un tutto, COll le un lavoro indipendcll te, come un , come un ampio rimaneggiamento di quanto esiste per il l l l omento per le scuole. In questo easo, flnche se l'autore ha indicato nella prefazione le fonti alle quali egli ha attinto «eeeellenti materiali », il lib l'o porta l'impronta di un lavoro

originale e non può essere considerato come una semplice raccolta nel senso della legge. Il libro Gianini fu l'unico riprodotto nientemeno che 75 pagine dal Sandrino dei Cipani. Nessuna autorizzazione di riproduzione fu data agli editori Colombi, né al compilatore Gianini; la riproduzione fu arbitraria ed illecita. La Ditta Colombi non si è curata di esaminare se essa era in regola coi disposti di legge che, siccome dedita all'arte tipografica e libraria, essa avrebbe dovuto conoscere. Essa era in relazioni d'affari colla Ditta Agnelli; sapeva per la precedente ristampa che alla Ditta Agnelli erano passati i diritti di autore sulle opere del Prof. Cipani; essa deve ascrivere a propria negligenza e colpa grave se diede alla stampa e mise in commercio un'opera contraffatta. In massima l'azione basata sull'art. 12 della legge sulla proprietà letteraria è quindi fondata. L'eccezione di mancanza di legittimazione attiva nella Ditta Agnelli doveva essere proposta in via incidentale innanzi a qualsiasi altra azione (art. 54 PCT). Essa è quindi perentoria, in A. Oberste Zivilgerichtsinanz. - I. Materiellrechtliche Entscheidungen. perché non proposta in tempo utile (art. 56). Del resto sarebbe anche infondata, risultando dagli atti di causa che il trapasso dei diritti d'autore dalla Ditta Speirani alla Ditta Agnelli era noto ed ammesso dalla Ditta Colombi già col precedente contratto ed è menzionato nello stesso Sandrino stampato dagli Eredi Colombi e sugli altri libri dei Cipani, stampati in Italia. Anche l'altra eccezione è priva di fondamento che la Ditta Agnelli non abbia adempito alle formalità di legge per l'esercizio dei diritti d'autore. Dai certificati prodotti risulta che le opere del Prof. Cipani furono iscritte nelluglio 1900 per gli effetti della legge sulla protezione della proprietà letteraria. I volumi Gianini furono stampati nel 1900 e 1901 e la pubblicazione del secondo volume e quindi in ogni caso posteriore all'iscrizione della proprietà letteraria in Italia. Del resto i nomi di Cipani e delle ditte editrici Speirani ed Agnelli figurano sul frontispizio e fino a prova contraria doveva quindi presumersi l'esistenza del diritto di autore. Che la riproduzione sia stata fatta dal Sandrino-Bertoni, anziché dal Sandrino Cipani, non muta la situazione della convenzione, né la sua responsabilità. La convenzione non è diventata proprietaria del Sandrino; la convenzione 5 ottobre 1894 le concede soltanto di fare un'edizione adatta per le scuole ticinesi e la concessione dura soltanto 8 anni, riservato il controllo alla Ditta Speirani e con riserva della proprietà letteraria in favore della ditta cedente. La Ditta Colombi non poteva ritenersi autorizzata a copiare ed a riprodurre da quell'opera, la cui pubblicazione rappresentava già una speciale autorizzazione. Anche l'eccezione di prescrizione non ha fondamento. Nella lettera 30 giugno 1903 la Ditta Agnelli dice di non aver avuto cognizione da parecchio tempo dell'opera contraffatta; ma solo che da parecchio tempo si era accorta che diminuiva la vendita dei libri Cipani e che, messasi sulle tracce e per scoprirne le cause, era venuta a cognizione della pubblicazione del libro Gianini. La conoscenza di questa pubblicazione non può quindi essere presunta anteriore alla lettera 30 giugno 1903 e l'azione introdotta il 25 giugno 1904 venne quindi promossa entro 9. Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. N° 4. l'articolo fissa il termine di 5 anni previsto III detto articolo non può ritenersi rinvia. Il primo volume è datato dal 1900 (vedi frontispizio); ritenendo quindi anche che la pubblicazione sia avvenuta il 10 gennaio 1900, l'azione sarebbe stata promossa entro 4 anni, 5 mesi e 25 giorni dopo la pubblicazione. La data figurante sulla prefazione (aprile 1899) non può far stato per la pubblicazione del libro, la cui data è indicata sul frontispizio. Quanto al danno subito dalla Ditta Agnelli, esso deve determinarsi in base alle consuetudini esistenti per il computo del compenso dovuto fra editore ed editore in materia di riproduzione di opere consimili, né regge l'eccezione della Ditta Colombi che con ciò venga mutata la natura

dell'azione. Se si calcola questo compenso nella cifra minima indicata di fr. 5 (visto il mercato ristretto al solo Cantone Ticino) e ritenuto un numero di copie stampate di fr. 24000 (numero non eccessivo, se si considera che dal 1900 al 1904 vi fu una frequenza di 58 600 allievi alle scuole elementari) e dato il numero di pagine 75 illecitamente riprodotte, il danno da risarcire alla Ditta Agnelli (fr. 5 per ogni pagina e per ogni mille copie) va fissato in fr. 9000. Col pagamento di questa somma dovranno però ritenersi risarciti anche i danni morali (indennità di plagio). C. - E contro questo giudizio che la Ditta Colombi si appella attualmente al Tribunale federale. Considerando in diritto: L. - Nei dibattimenti davanti al Tribunale federale il rapporto esaltante della convenuta non ha più contestato, ed era già noto, la qualità dell'attrice di successore nell'azienda Camillo Speirani, né una simile contestazione avrebbe avuto alcuna prospettiva di successo, il subingresso della Ditta Agnelli e il suo riconoscimento da parte della Ditta convenuta essendo stato accertato dall'istanza cantonale in procedura ed in fatto in modo vincolante per questa Corte. Così del pari non venne più affermata la mancanza di legittimazione passiva della convenuta per il motivo di avere essa imitato l'AS 38 II - 1911 18 274 A. Obente Zivilrichtinstanz. - I. Materialrechtliche Entscheidungen. fatto la sua opera alla stampa del libro di lettura Gianini e di non avere avuto nessuna ingerenza nella compilazione del libro sopraddetto. Anche su questo punto deve quindi ritenersi accettato il giudizio dell'istanza cantonale, il quale non avrebbe del resto, in fatto ed in diritto, potuto essere modificato da questa Corte. La convenuta ha invece mantenuto le proprie obiezioni concernenti il difetto di azione nell'attrice per inadempimento delle formalità volute di legge; concernenti l'80 prescrizione dell'azione in virtù dell'art. 17 della Legge federale 23 aprile 1883, e l'inesistenza di un plagio in relazione all'accordo 5 ottobre 1894 e in relazione alla natura del libro pubblicato, libro d'insegnamento, e quelle concernenti il quantitativo dell'indennizzo. 2. - Il fatto materiale della riproduzione nel libro di lettura Gianini di numerosi brani tratti dal libro del Cipani «Il Sandrino», come pretende la convenuta, dal libro da essa edito Cipani-Bertoni, non è contestato dalla convenuta, l'80 quale sembra con ciò di ammettere, dal lato materiale, l'esistenza delle condizioni necessarie per il plagio preteso dall'attrice. È difatti evidente, ne occorre l'801 riguardo di aggiungere altre osservazioni a quelle già sviluppate nella sentenza appellata, che l'80 riproduzione testuale di non meno di 75 pagine di brani tratti da un'opera altrui, senza autorizzazione di chi ne ha e ne esercita l'80 proprietà letteraria, costituisce una riproduzione illecita a sensi della legge svizzera e dei trattati internazionali, a meno che non ricorra una delle obiezioni sollevate dalla Ditta convenuta. Ma di queste obiezioni non può questo giudice, d'accordo con l'istanza cantonale, ammettere né l'una né l'altra. a) Non la prima, inerente l'801 preteso difetto di azione dell'attrice per inadempimento delle formalità di legge. Consta difatti dalle dichiarazioni dell'istanza cantonale che l'iscrizione in Italia delle opere del Cipani per l'esercizio del diritto di autore è avvenuta. Un'iscrizione in Svizzera non è richiesta dalla legge federale. Quantunque trattasi di un'opera di Ditta estera e della protezione di un'opera pubblica a e-9. Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. N. 4. - Il diritto non era quindi richiesto nessun'altra formalità, in virtù dei disposti dell'art. 2 della Convenzione internazionale di Berna 9 settembre 1886, alla quale hanno aderito tanto la Svizzera che l'Italia, ed del resto, come è da ammettersi, anche in virtù del disposto dell'art. 10, alinea 20, della legge svizzera. Né vi è alcun dubbio che, in base all'art. 2 della suddetta convenzione internazionale, e la legge svizzera che deve far stato per la soluzione della presente controversia. Il trattato speciale coll'Italia 22 luglio 1868, che prevede un'iscrizione in Svizzera o alla Legazione svizzera a Firenze (ved. art. 14), potrebbe difficilmente trovare

applicazione già in vista dell'articolo addizionale alla Convenzione di Berna. Detto trattato venne del resto disdetto e dichiarato fuori di vigore con decreto del Consiglio federale 17 novembre 1899. L'iscrizione fatta in luglio 1900 deve poi ritenersi come utilmente avvenuta anche riguardo alla data. Vero è bensì che il 10 volume del libro Gianini venne esso pure alla luce nell'anno 1900. Ma la data precisa della sua pubblicazione non risulta, come dichiara in linea di procedura l'istanza cantonale, anteriore alla iscrizione fatta in Italia dalla Ditta Agnelli, di cui gli Eredi Colombi conoscevano ed avevano riconosciuto i diritti di proprietà; e in ogni caso il 20 volume, che completa il primo e costituisce con esso una sola opera, non fu pubblicato che l'anno successivo, quindi posteriormente alla osservanza da parte della Ditta Agnelli delle formalità di legge.

b) Infondata e del pari l'eccezione di prescrizione. La prescrizione che la Ditta convenuta vuole desumere dalla lettera dell'attrice 30 giugno 1903 per far ritenere che essa avesse cognizione già parecchio tempo prima di tal data della pubblicazione del libro Gianini, non ha in sé i caratteri di una prova civile e non può soprattutto a riguardo di una eccezione formale, come quella della prescrizione, fornire al giudice dati sufficienti per pronunciare l'inefficacia dell'azione. Come rileva a ragione l'istanza cantonale, l'attrice dichiara nella lettera suaccennata solo di essersi accorta da parecchio tempo di una diminuzione di vendita dei libri del Cipani 276 A. Oberste Zivilrechtsinstanz. - I. Materiellrechtliche Entscheidung, n. e di aver fatto delle indagini in proposito. Ma da quando datasse la scoperta del plagio o riproduzione nei libri del Gianini, non è punto indicato nella lettera dell'attrice. L'azione promossa il 25 giugno 1904 deve quindi ritenersi iniziata entro il termine utile di un anno. E siccome il libro di lettura del Gianini venne pubblicato, a seconda delle constatazioni del Tribunale cantonale, nel 1900 e il 10 volume, nell'ipotesi la più favorevole, in gennaio di tal anno, e anche in ogni caso indubitato che non ricorre la prescrizione di 5 anni prevista all'art. 17. c) La Ditta convenuta ha contestato eventualmente l'esistenza di un plagio anche per motivo dell'accordo stipulato fra la Ditta Colombi e l'Azienda Speirani, successivamente Agnelli, il 5 ottobre 1894, affermando che i brani copiati nei libri di testo Gianini vennero tolti, non dal Sandrino del Cipani, di proprietà dell'attrice, ma dalla edizione ticinese del Sandrino, Cipani-Bertoni, per la quale la Ditta Colombi aveva acquistato, in virtù di detto accordo, un diritto di edizione. Se la pubblicazione dei libri Gianini costituisce quindi una lesione dei diritti dell'attrice, tale lesione potersi riferire solo al compenso dovuto alla Ditta Agnelli in forza dell'accordo con essa stipulato, ma non rivestire in ogni caso il carattere di un plagio. Anche questa eccezione non può però ammettersi. L'accordo 5 ottobre 1894 venne stipulato solo per una edizione del Sandrino del Cipani. La pubblicazione di questa edizione doveva avvenire con misure cautelanti, permettenti alla Ditta Agnelli, che doveva fornire i frontispizi, di stabilire un controllo sulla vendita e sull'osservanza delle condizioni di retribuzione pattuite colla Ditta convenuta. Il libro di lettura del Prof. Gianini è invece un'opera affatto distinta da quella Cipani-Bertoni. Ad essa non sono applicabili le clausole dell'accordo 5 ottobre 1894, né la Ditta Colombi poteva prevalersi dell'autorizzazione ottenuta in detto accordo per pubblicare posteriormente altra edizione, o libro di lettura, non avente col libro di Cipani-Bertoni altra affinità, se non quella di una riproduzione parziale, più o meno estesa, di materie in esso contenute.

9. Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. NO 4!. 277 d) L'unica eccezione di massima che merita una seria discussione, è quella dedotta dall'art. 11, n° 1 della legge federale, il quale dichiara non costituire una violazione del diritto di autore «la riproduzione di estratti o di brani interi di, lavori letterari o scientifici in cenni critici. O in trattati di, storia della letteratura, o in raccolte per le scuole, purché, ne siano indicate le

fonti :t. L'art. 8 della Convenzione internazionale di Berna riferen- dosi, quanta alle opere di insegnamento, alla Iegislazione in- terna - (ed agli accordi speeiali ehe mancano nel easo eon- ereto dopo disdetta Ia Convenzione coll'Italia 22 Iuglio 1868) - va da se che la questione deve essere risolta in base aHa Iegge federale. Ora, e per 10 meno dubbio se i due libri di Iettura deI Gia- nini possano qualificarsi come uua «raccolta per Ie scuole », a sensi dell' art. 11, n° 1 di sopra citato. Di earattere indub- biamente didattico, essi non hanno, - (ad eccezione deI secondo volume pel quale Ia questione avrebbe tutto al piu potuto porsi) -, neppure esteriormente l'impronta di nna eollezione scolastica 0 di una antologia, - alla quale Ia giu- risprudenza svizzera ed este ra sembra applicare restrittiva- mente Ie riserve analoghe a quelle contenute all'art. 11 della Iegge federale -, ma costituiscono, secondo gli intendi- menti stessi deH!autore, quali vengono esposti nella prefa- zione al 1 0 volume, un'opera d'assieme, originale, se non in tutte e singole le materie riunite, - per le quali l'aut.ore confessa di aver messo a eontributo opere didattiche già. note -, almeno nella disposizione, fusione e utilizzazione dei singoli elementi 0 materiali didattici, tale da rivestire il carat- tere di « un'operetta nuova, sia per la quantita e qualità dei ., brani e delle illustrazioni, come e piu per gli esercizi ehe :t preedono e seguono ciaseun brano di Iettura:t. (Ved. pre- fazione al 10 volume.) Gia pel suo contenuto non puo quindi l'opera, almeno nel SUG assi~me, essere elassificata nel novero delle «raccolte» previ8te all'art. 11. Checehe ne sia, al disposto dell'articolo suddetto non sarebbe 8tato ottemperato neppure per eio ehe 278 A. Oberste ZiviJeriehtsinstanz. - I. Materienrechtliche Entscheidunpn. concerne l'indicazione delle fonti. Nel1° volume, eontenente non meno di una ventina di artieoli riprodotti dal Sa.ndrino deI Cipani, fra. i quali aleuni di parecchie pagine, non vi e altra indieazione ehe quella inserita nella prefazione di aver c trovato eeellenti materiali nelle prime parti deI Sandrino ». Quanto al 2° volume, il eui earattere alquanto piu antologeo indusse l'autore ad indicare, almeno per un grandissimo nu- mero di articoli (in calee, 0 al lato deI titolo), il nome dell'au- tore, cio fu sistematicamente omesso per i dodici e piu brani, di un eomplesso di righe 1322, eopiate testualmente dal Saudrino, ad eccezione della menzione generica trovantesi a pag. .151 «Lecture riportate in parte dal Sandrino di Cipani .. e Bertoni e delle opere deI Figuiet .. e della diehiarazione figurante anche qui nella prefazione che c le pregiate opere » di Cipani-Bertoni, gia favorevolmente conosciute ed usate " nelle Scuole ticinesi., avevano fornito a l'autore «eccel- 71 lenti materiali 71. Una simile indicazione generica non puo ritenersi come corrispondente al disposto dell'art. 11, n° 1 della legge federale. 11 tenere indeterminato della medesima e la conoscenza anteriore dei diritti di proprietä. spettanti alla Ditta Agnelli, lascerebbe anzi campo a diseutare, se nel procedere deUa Ditta convenuta non si potrebbero ravvisare anehe certi elementi di dolo. Checche ne -sia, non vi ha dub- bio ehe da parte deUa Ditta editrice, inearicante il Prof. Gia- nini di pubblicare un nuovo libro di lettura \ved. prefazione al 1 0 volume), vi fu nella publieazione ed edizione di tal H- bro una vera e propria eolpa grave impliceante la sua re- sponsabilitä. a termini della legge federale. 3. - Riguardo alla determinazione deI danno, non pub il computo dell'istanza cantonale riguardarsi come contrario a principi di diritto federale. Detto computo presenta certa analogia con quanto il Tribunale federale ebbe gia egli stesso ad adottare in materia analoga, in casi di c.ontraffazione 0 violazione di diritti di invenzione. L'analogia regge fino ad un certo punto anche per i easi di lesione di proprietä. lette- raria, e Ia tariffa applicata dall'istanza cantonale per stabilire il compenso ehe sarebbe stato dovuto alla Ditta attrice in 10. Erftndonppatente. N° 43. caso di accordo preventivo, compenso che costituisce appunto il benefieio di eui fu defraudata la Ditta Agnelli 0 il danno a lei derivato, non sembra anche

a questo giudice eccessivo, date le risultanze di causa e dato il numero delle copie pubblicate e smerciate, che viene accertato dal Pistanza cantonale in 24000 esemplari. Questo giudice non ha in ogni caso un motivo impellente per scostarsi dall'apprezzazione del danno alla quale è arrivata l'istanza cantonale; - il Tribunale (ed è pronuncia: L'appellazione è respinta e quindi confermata la sentenza 20 marzo 1911 del Tribunale di Appello del Cantone Ticino. 10. Erfindungspatente. - Brevets d'invention. 43. Urteil vom 27. April 1912 in Sachen f. e. f. Übr. ~i~[tr, stL u. i8er.~j'tL, gegen ~idtr !Ben. u. i8er.~?SetL Erfindungspatente. Kombination als 1Je/wnnlen Elementen. Neuheit dieser Kombination. Technischer Fortschritt, auch wenn die Erfindung Sachteile f/egenil;el' l'isherigem entspricht. Urteil vom 21. April 1911 911t b-II~ j)cmbeI6~ geridlt bci5 j'tllnhm~ ,3ürd) in »orliegelber <Streitjild)e erfannt: SDie .itlllge ltirb iloge\1.lieien. B. - @egcl1 biefel~ Urteil f)iloen bie .}tläger gültig bie ~etlt. fung illt l',lS iSultbe6gerid)t ergriffen mit ben IIcnttiign: 1. ~6 fei bie qsiltemuid)tigfeit\$flage 9ut3ul)eificn unb bemnad) bil~ beflilgtijd)e \patent !ler. 33947 \)om 3. Dftober 1905 al~ nid)tig au erUaren. 2. ~oUteu bie ~ften nid)t al~ jprud)reif erfd)eineu, fo möd)ten fie an bie IBorinjtiln3 3urüdgel)tlien werben mit bem ~ruffrlge, bie fd)on l)or SaubeI~gerid)t gejt)ute ~ften)erl)oUftaubi9ung~6egel)ren, namentlid) foweit iie iid) nuf bie ~nfed)tung beß @utlld)ten~ ber s;emn l). 3l)ering un'o S)irt 6eatel)eu, au 6erücl)id)tigen. C. - ,3n 'oer f)entigen merl)nnblung l)at bel' mertreter bel' j'tl.iger

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.